

PATTO DI INTEGRITÀ¹

TRA

la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 119/a, rappresentata dal dirigente competente *ratione materiae*

E

la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese)

con sede legale in via n.....

C.F./P. IVA rappresentata da

in qualità di

Oggetto:

(inserire i riferimenti della gara)

VISTI:

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., avente ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, con il quale è stato adottato il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

il Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29 dicembre 2022;

il PNA 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, il PNA 2022, approvato con delibera ANAC n.7 del 17 gennaio 2023, e l’aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;

il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di questa Città metropolitana, e in particolare la sua sottosezione ‘*Rischi corruttivi e trasparenza*’², dove è prevista, tra le misure di prevenzione della corruzione, quella avente ad oggetto “*Protocolli di legalità e patti di integrità negli affidamenti di commesse [...]*”.

¹ Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascun partecipante alla procedura in oggetto e prodotto unitamente ai documenti di partecipazione alla stessa.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti temporanei di impresa, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro direttore tecnico. Nel caso di ricorso all’avalimento, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria e dall’eventuale direttore tecnico. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall’eventuale direttore tecnico.

La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi ‘essenziali’ ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica: tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla procedura ad evidenza pubblica.

² Pubblicato sul sito istituzionale della CMRC, nella sezione ‘*Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti / Prevenzione della corruzione*’.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità e obblighi generali

1. Il presente Patto di integrità è uno degli strumenti adottati dalla Città metropolitana di Roma Capitale per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o, comunque, dirette a sviare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'espletamento delle procedure di affidamento di commesse pubbliche e nella fase esecutiva delle stesse. Esso disciplina sia i comportamenti del personale nei ruoli dell'Amministrazione che a qualsiasi titolo prende parte e gestisce le suddette procedure, sia le condotte degli operatori economici partecipanti e dei loro collaboratori.
2. Le parti firmatarie assumono il reciproco obbligo generale di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, per conseguire l'aggiudicazione della gara, l'assegnazione del relativo contratto o, comunque, di distorcerne la corretta esecuzione.
3. Le pattuizioni definite nel presente documento si applicano sia agli affidamenti sopra la soglia comunitaria sia a quelli sotto soglia come indicati dalla normativa vigente, fatti salvi i casi in cui sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (ad es. Consip).

Art. 2

Obblighi dell'operatore economico

1. La Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese) si impegna:
 - a) in relazione alle prestazioni dedotte nel capitolato e nel successivo contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29 dicembre 2022. A tale riguardo la Società dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini della piena conoscenza dei Codici sopra citati, vale la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nell'apposita sottosezione dell'area '*Amministrazione trasparente*';
 - b) a divulgare e/o a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori implicati, a qualsiasi titolo, nella gestione della partecipazione alla procedura e nella fase esecutiva del contratto, nonché a fornire prova dell'avvenuta informazione;
 - c) ad informare tutto il personale e i collaboratori di cui si avvale circa il presente Patto di integrità e gli obblighi che esso prevede, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza;
 - d) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di denuncia alla Autorità giudiziaria competente - qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuta a conoscenza, che abbiano determinato irregolarità, turbative o distorsioni, sia nella fase di svolgimento della gara sia nella fase di esecuzione della prestazione contrattuale;
 - e) a segnalare qualsiasi pressione (intimidazione, estorsione) ricevuta da parte di chiunque possa influire sull'esito della procedura di affidamento o dell'esecuzione del contratto. La Società è tenuta a segnalare, altresì, qualsiasi illecita richiesta da parte dei dipendenti dell'Amministrazione (richieste di denaro o altre utilità per sé stessi o per terzi) finalizzata a sviare il regolare esito delle procedure mediante l'esercizio abusivo della propria qualità o dei propri poteri. Il suddetto obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio

per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

- f) a segnalare la sussistenza, in capo a dipendenti dell'Amministrazione, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui sia venuta a conoscenza, che potrebbero inficiare l'imparzialità delle valutazioni nelle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento e di esecuzione della prestazione.

2. La Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese) dichiara:

- a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo propedeutico alla definizione del contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e i criteri di scelta del contraente, ivi inclusi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari nonché i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto, richiesti per la partecipazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri operatori e che non ha concluso accordi né li concluderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di restringere, impedire o falsare la libera concorrenza, in contrasto con le disposizioni normative vigenti, anche di rango comunitario;
- c) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter³, del D.Lgs. n. 165/2001 (così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013) e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti; dichiara, inoltre, di essere consapevole che – in caso di accertamento della violazione del divieto previsto dal richiamato art. 53, comma 16-ter – verrà disposta l'immediata esclusione della Società dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- d) di impegnarsi a rendere noti, in caso di aggiudicazione dell'appalto e su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti connessi con il relativo contratto.

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione si impegna:

- a) a far conoscere il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti al proprio personale e a tutti i soggetti in essa operanti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle successive fasi di vigilanza, di controllo e di gestione dell'esecuzione del relativo contratto, vigilando sulla loro osservanza;
- b) ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica delle segnalazioni su eventuali condotte anomale tenute dal proprio personale in occasione dello svolgimento delle attività relative al procedimento di gara e/o all'esecuzione del contratto. L'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio, a norma delle disposizioni normative vigenti;

³ L'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

- c) ad attivare i procedimenti previsti dalla legge nei confronti del personale - a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nella gestione della fase esecutiva del relativo contratto - che abbia agito in violazione degli obblighi previsti dal presente Patto di integrità, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione;
- d) di avvalersi, ove ritenuto, della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 4

Violazioni e sanzioni

1. L'accertamento del mancato rispetto di uno degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di integrità – da parte della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese) sia in qualità di concorrente sia in qualità di aggiudicatario – potrà comportare, ferma restando la segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria versata a garanzia della serietà dell'offerta (qualora prevista dalla *lex specialis* della procedura di appalto), in caso di accertamento della violazione nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, in caso di accertamento della violazione nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma antecedente alla stipula del contratto;
- escussione della cauzione definitiva versata a garanzia dell'adempimento del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente Patto di integrità, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

2. In ogni caso l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità costituisce legittima causa di esclusione della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese) dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i successivi tre anni.

3. L'accertamento sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Ai fini dell'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, si procederà alla relativa segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e, alla luce della posizione espressa dall'Autorità, saranno adottati gli atti conseguenti. Ove l'Autorità Nazionale Anticorruzione non dovesse fornire riscontro nel termine di trenta giorni, l'Amministrazione si riserva di procedere direttamente all'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5

Efficacia e risoluzione delle controversie

1. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino alla regolare e integrale esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, qualora la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese) ne risulti aggiudicataria.

2. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente Patto di integrità è demandata all'Autorità giudiziaria competente.